



Comprensorio Alpino CA3

Provincia di Brescia media Valcamonica

Oggetto :

Prot, n° 62/2024

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

**A Seguito dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale
della Regione Lombardia n°105 del 10 novembre 2023**

ED IN FUNZIONE DELLA COMUNICAZIONE RICEVUTA VIA PEC il 15 FEBBRAIO 2024 DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA, DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE POLITICHE ITTICHE, FAUNISTICO- VENATORIE, FORESTE E MONTAGNA, A FIRMA DEL DIRIGENTE FAUSTINO BERTINOTTI, VIENE PROMULGATO DAL PRESIDENTE DEL COMPENSORIO CA3 IL SEGUENTE URGENTE PROVVEDIMENTO:

Atto del Presidente del CA3 n° 001/2024

Ai sensi dello Statuto del Comprensorio CA3 art.5 comma 2 paragrafo "e" vista l'urgenza il Presidente delibera la presente modifica al regolamento per la caccia di selezione al cinghiale:

Art.1 Premessa

A seguito della pubblicazione dell'**Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 10 novembre 2023 n. 105** riportante "**Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana**", il precedente regolamento viene temporaneamente modificato e integrato, con le indicazioni contenute nella suddetta ordinanza per favorire il contrasto alla Peste Suina Africana.

Tali modifiche e integrazioni avranno eguale durata e validità fino a quando rimarrà in vigore la suddetta ordinanza.

La caccia al Cinghiale nel territorio del Comprensorio Alpino CA3 è consentita esclusivamente in forma di “**caccia di selezione**”.

L'attività venatoria in forma selettiva può essere esercitata nei seguenti modi:

- 1) Da postazioni fisse **sopraelevate**, georeferenziate.
- 2) Da postazioni fisse **sopraelevate**, georeferenziate, temporanee, preventivamente concordate con il Comprensorio, dopo specifica richiesta pervenutaci dall'Osservatorio per l'emergenza cinghiali della Comunità Montana di Vallecamonica o dal servizio di vigilanza venatoria.
- 3) In attività di controllo svolta da parte della Polizia Provinciale, anche avvalendosi degli operatori abilitati, così come previsti dall'articolo 41 della Legge Regionale 26/93.

Art.2 Periodi di caccia

Come riportato (O.p.g.r. 10 novembre 2023 - n. 105 Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana)

La caccia di selezione al cinghiale è consentita durante tutto l'anno solare.

Per cinque giornate settimanali a esclusione del martedì e venerdì e per l'intero arco della giornata (24 ore). Anche se vista la caratteristica prevalentemente notturna del cinghiale **si consiglia** di concentrare la caccia nelle ore serali e notturne orientativamente dalle ore 16 alle ore che precedono l'alba.

I cacciatori iscritti ad altre specializzazioni, Lepre e Penna possono cacciare il cinghiale **solo al di fuori** dei periodi in cui praticano la propria forma di caccia scelta in via preferenziale, visto che non è possibile per normativa esercitare due forme di caccia contemporaneamente nello stesso periodo.

Art.3 Accesso al prelievo

La caccia al Cinghiale è consentita esclusivamente ai cacciatori: che:

Ne fanno specifica richiesta al Comprensorio dal **15 aprile al 15 maggio** di ogni anno (eventuali domande effettuate prima o dopo tale periodo non verranno prese in considerazione, questo per permettere la georeferenziazione, delle postazioni e la loro verifica in quanto a distanze e requisiti di sicurezza, e per la predisposizione della cartografia e della documentazione).

1. Che sono in possesso dell' abilitazione al prelievo del cinghiale in forma selettiva
2. Che sono aderenti alla forma di caccia “Caccia di Selezione al cinghiale”
3. O che sono aderenti alla forma di “Caccia di selezione agli ungulati”
4. O in forma aggiuntiva ad altre specializzazioni “Lepre o Penna”.

Art. 4 Domande per autorizzazione postazioni georeferenziate

Le domande per l'autorizzazione e l'assegnazione delle postazioni rialzate e georeferenziate verranno gestite nella seguente priorità:

1. Ai cacciatori che riconfermano le postazioni della stagione precedente
2. Ai cacciatori aderenti alla forma di caccia "Caccia di Selezione al cinghiale" nuovi iscritti
3. Ai cacciatori aderenti alla forma di caccia "Caccia agli ungulati" nuovi iscritti
4. Ai cacciatori aderenti ad altra specializzazione " Lepre o Penna" nuovi iscritti

Art.5 Arma consentita

La caccia al Cinghiale è consentita esclusivamente con fucile a canna rigata, con ottica da Puntamento montata, è previsto l'utilizzo di intensificatori luminosi, visori termici, e illuminatori digitali nonché altre fonti luminose.

Art.6 Postazioni di caccia

1. Ogni cacciatore ha facoltà di richiedere fino ad un massimo di cinque postazioni georeferenziate, le quali verranno autorizzate solo se rispetteranno le caratteristiche minime di sicurezza.
2. Le postazioni georeferenziate sono del cacciatore, che le ha costruite a sue spese e registrate, esse non possono essere occupate o utilizzate da altri se non dietro specifica autorizzazione comunicata al comprensorio dal soggetto titolare tramite apposito modulo.
3. Le postazioni non possono essere ubicate ad una quota altimetrica superiore ai 1300 metri, a eccezione di quelle aree storicamente individuate come idonee, salvo diversa disposizione del Comprensorio sentito il parere della Polizia Provinciale.
4. La georeferenziazione delle postazioni, che dopo eventuale verifica da parte degli organi di vigilanza, o dal comprensorio, risulteranno difformi da ciò che è stato comunicato in sede di iscrizione, non saranno modificabili e in caso di mancanza dei requisiti di sicurezza cancellate.
5. Le postazioni devono essere comunicate, registrate e concordate con il Comprensorio, l'ubicazione sul territorio deve avvenire tramite coordinate GPS, è cura del comprensorio allestire un'apposita cartografia ove identificare le postazioni.
6. È consentita la pasturazione con granaglie nel raggio di 150 metri dalla postazione stessa ed è consentito al cacciatore allontanarsi con il fucile dalla postazione fissa entro il raggio di 150 metri dalla stessa, esclusivamente per finire un animale ferito o per controllare l'esito di un colpo incerto.

7. Le postazioni devono essere allestite in modalità sopraelevata, predisposte di idonei appoggi che permettano e facilitino il più possibile il tiro di precisione pulito e risolutivo. Sono da utilizzare esclusivamente postazioni sopraelevate perché più sicure, in quanto garantiscono in caso di errore l'immediato arresto del proiettile nel terreno, evitando lunghi tragitti e pericolosi rimbalzi.
8. Le postazioni non possono essere posizionate a meno di 300 metri l'una dall'altra anche se dello stesso cacciatore inoltre la linea di tiro non può essere indirizzata verso un'altra postazione, questo per ridurre al minimo ogni rischio di infortuni o incidenti di ogni genere.
9. Per la realizzazione delle postazioni fisse di caccia su fondo altrui, è necessario ottenere il consenso del proprietario / conduttore del fondo o del Comune (se necessario) in caso di territorio demaniale.
10. L'ubicazione delle postazioni concesse dovrà restare invariata per almeno 3 anni, tranne per particolari motivi che dovranno essere documentati e relazionati al comitato di gestione che dopo verifica si esprimerà sulla concessione di modifica o sul diniego.
11. Le postazioni di caccia sono riconfermate anche per le stagioni successive (se il cacciatore ne farà richiesta nei tempi prescritti) purché nel corso della stagione precedente il cacciatore abbia effettuato almeno il 20% delle uscite di caccia e/o abbattuto almeno un cinghiale.
12. Il comprensorio nel verificare la geolocalizzazione della postazione si limiterà a verificare solamente: la Distanza di sicurezza con altre postazioni adiacenti, e la Quota altimetrica.
13. N.B: Resterà di competenza e responsabilità del cacciatore verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti in tema di sicurezza, distanze e norme di legge.

Art. 7 Quota iscrizione

La quota d'iscrizione è quantificata in 250,00 € annui ed è omnicomprensiva di:

- Quota stagionale per l'utilizzo della Casa di Caccia:
- Acqua potabile calda/fredda
- Utilizzo cella refrigerata
- Attrezzature per lavorazione carcasse
- Utilizzo locale per lavorazione carcasse
- Smaltimento carcasse e visceri
- Prodotti per disinfezione e sanificazione
- Modulistica e provette per conferimento esami laboratorio
- Fascette illimitate
- Esami di laboratorio per verifica patologie

Art.8 Uso del cane

Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito l'utilizzo di nessun tipo di cane, fatto salvo il recupero di animali feriti con l'ausilio di cani da traccia/sangue regolarmente abilitati e condotti da operatori altrettanto abilitati, il tutto come indicato nelle normative vigenti in materia per il recupero degli ungulati feriti.

Art.9 Ospite

Il cacciatore nelle proprie postazioni può ospitare al massimo due cacciatori, purché gli stessi abbiano conseguito l'abilitazione al prelievo del cinghiale in forma selettiva e che abbiano aderito alla forma di caccia al cinghiale nel CA3 nella stagione in corso. È altresì concesso ospitare un accompagnatore senza l'ausilio del fucile

Art. 10 Comunicazione uscita

Il cacciatore il giorno precedente (entro le ore 23:00) deve effettuare la prenotazione dell'uscita tramite l'applicativo "Xcaccia" indicando eventualmente il nome e il cognome, di : un Accompagnatore (persona senza arma), o di un Coadiutore Armato.

Successivamente al momento dell'uscita è indispensabile che il Cacciatore attivi l'uscita sull'applicazione Xcaccia.

Art.11 Prelievo del capo

Dopo la verifica dell'effettivo abbattimento il cacciatore deve: • Segnare immediatamente sul tesserino venatorio regionale l'abbattimento avvenuto, deve apporre al garretto dell'animale la fascetta amovibile consegnata dal comprensorio e segnare sull'applicativo Xcaccia l'abbattimento con i dati richiesti.

Conferire la carcassa presso la Casa di Caccia del Comprensorio nel più breve tempo possibile, in tale sede sarà possibile eviscerare, e spellere l'animale e effettuare i prelievi sanitari di legge, il cacciatore dovrà prelevare almeno 100 grammi di diaframma/muscolo e una provetta di sangue, i campioni biologici dovranno poi essere conferiti nel minor tempo possibile al servizio veterinario della ATS Montagna di Breno per l'espletamento delle analisi e i controlli di legge. La carcassa del cinghiale abbattuto potrà essere ritirata dal cacciatore solamente dopo il via libero della ATS che verrà tempestivamente comunicato al cacciatore dal responsabile della Casa di Caccia, o da un suo incaricato, questo per permettere una completa tracciabilità e completezza delle procedure

Art.12 Consegna scheda di abbattimento

La scheda d'abbattimento dovrà essere compilata e inserita nell'applicativo Xcaccia mediante una fotografia. Dopo questa operazione la scheda sarà da inserire nell'apposita casetta della posta predisposta in casa di caccia.

Art.13 Disposizioni finali

I cacciatori che verranno sorpresi sulle postazioni di altri senza autorizzazione saranno immediatamente sospesi dalla caccia al cinghiale.

I cacciatori che verranno sorpresi a sabotare le postazioni altrui saranno immediatamente sospesi dalla caccia al cinghiale.

Il mancato rispetto delle regole contenute nel presente regolamento comporta oltre a eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti la sospensione immediata dell'autorizzazione alla caccia al Cinghiale per la stagione in corso e/o per quella successiva.

Approvato con atto di delibera del Presidente del Comitato di gestione del CA3 il 16/02/2024

Breno 16 febbraio 2024

il Presidente
Modesto Pessognelli

